

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Il giorno 9 settembre dell'anno 2004 , con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge si sono costituiti i signori:

Sara Notarbartolo nata a Napoli il 16/07/1974 , ivi residente alla Piazza Enrico De Nicola 95 , c.f. NTR SRA 74L56 F839K

Iki Notarbartolo nata a Napoli il 21/01/1982 , ivi residente alla via Mario Fiore, 19 c.f. NTR KII 82A61 F839E

Gilda Notarbartolo nata a Napoli il 21/01/1982 , ivi residente alla via Mario Fiore, 19 c.f. NTR GLD 82A61 F839G

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 12 del codice civile e del decreto legislativo n° 460 del 4/12/1997 è costituita un'associazione culturale denominata “ **TAVERNA EST** “ , avente sede **legale in Napoli alla via Mario Fiore n° 19** . L'associazione non persegue fini di lucro ed ha durata illimitata , ma potrà essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell'assemblea dei soci con le modalità previste dallo statuto .

Articolo 2) Carattere dell'associazione

L'associazione ha carattere solidaristico e non ha scopo di lucro; è apartitica , apolitica ed ha finalità socio culturali. L'associazione è composta da diverse figure professionali operanti nel campo dell'arte , dell'artigianato e dello spettacolo: attori , registi , costumisti , scenografi, danzatori, coreografi , tecnici di palcoscenico, pittori , artigiani, operatori cinematografici e del multimediale , liberi pensatori. L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto nelle relazioni interne , con gli associati , con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'assemblea può conferire la qualifica di associato onorario a coloro che hanno particolari benemeritenze.

Articolo) 3 Scopo dell'Associazione

L'associazione "TAVERNA EST" è un' associazione teatrale. L'associazione persegue i suoi fini statutari mediante l'organizzazione (anche in collaborazione con enti pubblici e privati , associazioni, gruppi ecc.) di spettacoli , rassegne , laboratori , mostre , conferenze , stages, attività didattica regolare e straordinaria , corsi di formazione professionale , filmati audiovisivi e multimediali produzione spettacolare e tutte le altre manifestazioni che possono interessare l'arte , l'artigianato e lo spettacolo; nonché altre attività collegate ai suoi fini istituzionali a favore di persone in condizioni di svantaggio: disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, indigenti, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza , profughi, immigrati non abbienti.

Promuovere e realizzare attività culturali e del tempo libero quali: teatro, musica, cinema, fotografia, pittura, scultura, turismo, seminari e convegni.

Svolgere attività di informazione e divulgazione culturale e scientifica. Organizzare spettacoli, mostre, convegni, seminari, concerti, proiezioni, e quanto altro ritenuto necessario, al raggiungimento dello scopo associativo. Promuovere scambi culturali internazionali con altri Paesi dell'Unione Europea e tra Paesi Comunitari ed extra Comunitari.

Realizzare nella propria sede sociale e presso le proprie sedi operative , occasioni di ritrovo per meglio favorire la partecipazione dei propri associati alla vita.

Svolgere qualsiasi attività connessa al fine quanto sopra citato.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato , locale , nazionale o internazionale; collaborare e

stipulare accordi di sostegno con organismi, movimenti o associazioni con cui ritenga utile avere connessioni.

L'associazione potrà inoltre , ricevere contributi e sovvenzioni, di qualsiasi natura da enti locali e/o nazionali (Comune, Provincia, Regione, Ministeri) , offrendo la propria assistenza in ognuno dei campi cui svolga attività.

L'associazione è retta dalle norme che risultano dallo Statuto che si allega al presente atto.

Articolo 4)

Viene nominato il primo Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| • Sara Notarbartolo | Presidente |
| • Iki Notarbartolo | Vice presidente |
| • Gilda Notarbartolo | Consigliere |

Articolo 5)

Per quanto non previsto valgono le disposizioni delle leggi italiane in materia e in particolare del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n° 460

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE

“ TAVERNA EST”

Articolo 1 Costituzione

Ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo n° 460 del 4/12/1997 è costituita l'associazione culturale denominata “ TAVERNA EST “ con sede legale in Napoli alla via Mario Fiore , 19. L'associazione non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata ma potrà essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell'assemblea dei soci con le modalità previste dallo statuto.

Articolo 2) Carattere dell'associazione

L'associazione ha carattere solidaristico e non ha scopo di lucro; è apartitica , apolitica ed ha finalità socio culturali. L'associazione è composta da diverse figure professionali operanti nel campo dell'arte , dell'artigianato e dello spettacolo: attori , registi , costumisti , scenografi, danzatori, coreografi , tecnici di palcoscenico, pittori , artigiani, operatori cinematografici e del multimediale , liberi pensatori. L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto nelle relazioni interne , con gli associati , con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. L'assemblea può conferire la qualifica di associato onorario a coloro che hanno particolari benemerienze.

Articolo) 3 Scopo dell'Associazione

L'associazione "TAVERNA EST" è un' associazione teatrale. L'associazione persegue i suoi fini statutari mediante l'organizzazione (anche in collaborazione con enti pubblici e privati , associazioni, gruppi ecc.) di spettacoli , rassegne , laboratori , mostre , conferenze , stages, attività didattica regolare e straordinaria , corsi di formazione professionale , filmati audiovisivi e multimediali produzione spettacolare e tutte le altre manifestazioni che possono interessare l'arte , l'artigianato e lo spettacolo; nonché altre attività collegate ai suoi fini istituzionali a favore di persone in condizioni di svantaggio: disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, indigenti, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza , profughi, immigrati non abbienti.

Promuovere e realizzare attività culturali e del tempo libero quali: teatro, musica, cinema, fotografia, pittura, scultura, turismo, seminari e convegni.

Svolgere attività di informazione e divulgazione culturale e scientifica. Organizzare spettacoli, mostre, convegni, seminari, concerti, proiezioni, e quanto altro ritenuto necessario, al raggiungimento dello scopo associativo. Promuovere scambi culturali

internazionali con altri Paesi dell'Unione Europea e tra Paesi Comunitari ed extra Comunitari.

Realizzare nella propria sede sociale e presso le proprie sedi operative , occasioni di ritrovo per meglio favorire la partecipazione dei propri associati alla vita.

Svolgere qualsiasi attività connessa al fine quanto sopra citato.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato , locale , nazionale o internazionale; collaborare e stipulare accordi di sostegno con organismi, movimenti o associazioni con cui ritenga utile avere connessioni.

L'associazione potrà inoltre , ricevere contributi e sovvenzioni, di qualsiasi natura da enti locali e/o nazionali (Comune, Provincia, Regione, Ministeri) , offrendo la propria assistenza in ognuno dei campi cui svolga attività.

Articolo 4) Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto all'associazione durante la sua vita di distribuire , anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi , riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 5) Requisiti degli associati

Possono essere considerati associati tutti i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici; l'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Articolo 6) Ammissione degli associati

Le domande di ammissione all'associazione, sottoscritte da due associati presentatori, vengono valutate dal Consiglio direttivo che delibera sull' ammissione del nuovo associato.

Articolo 7) Doveri degli associati

L'appartenenza all' associazione ha carattere libero e volontario , ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dall'organo direttivo. Essi sono tenuti al pagamento della quota associativa . L'importo e le modalità di pagamento vengono stabiliti dall'assemblea degli associati su proposta del consiglio direttivo.

Articolo 8) Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato può venire meno per mancato pagamento della quota sociale , per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno, o per delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Articolo 9) Bilancio

L'esercizio dell'associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi Dalla chiusura dell'esercizio il presidente dell'associazione deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta . I rendiconti devono essere depositati presso la sede dell'associazione a disposizione di qualsiasi associato che abbia motivo di interesse alla consultazione. Gli eventuali avanzi di gestione , che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità dell'associazione.

Articolo 10) Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione: l'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo , il Presidente e Vice Presidente .

Articolo 11) Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell' associazione. L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio , per la presentazione del bilancio revisionale dell'esercizio in corso oltre che per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può essere convocata in sede ordinaria e straordinaria:

- Per decisione del consiglio direttivo
- Su richiesta , di almeno un terzo degli associati , indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo.

L'assemblee ordinarie, esclusa quella che approva il bilancio e quelle straordinarie, sono convocate con il preavviso di almeno trenta giorni da affiggersi nella sede sociale. Il termine può essere ridotto a dieci giorni quando la convocazione è effettuata a mezzo lettera raccomandata.

Articolo 12) Riunioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati , in seconda convocazione è validamente costituita a prescindere dal numero degli associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria , in prima convocazione , è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati , in seconda convocazione è validamente costituita quale che sia il numero degli associati intervenuti. L'assemblea presieduta dal presidente dell'associazione.

L'assemblea ordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione , con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

L'assemblea delibera , sia in prima sia in seconda convocazione , con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano.

Articolo 13) Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti in sede ordinaria:

1. discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle relazioni del Consiglio Direttivo
2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente
3. fissare le quote di ammissione su proposta del Consiglio Direttivo
4. deliberare sulle direttive generali dell'associazione
5. deliberare sullo scioglimento dell'associazione
6. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto
7. deliberare su ogni argomento di carattere straordinario proposto dal Consiglio Direttivo

Articolo 14) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo , come nominato ed istituito , dura in carica per un triennio .

Il Consiglio Direttivo ha il compito di deliberare sulle seguenti questioni

- attuazione delle finalità dell'associazione secondo le direttive dell'assemblea
- redigere il rendiconto economico e finanziario dell'associazione
- deliberare su ogni atto finanziario e patrimoniale che eccede l'ordinaria amministrazione
- esprimere parere su ogni atto proposto dal Presidente
- accertare i requisiti di ammissione degli associati
- deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi associati

I consiglieri possono essere riconfermati . In caso di dimissioni , decesso , decadenza o altro impedimento di un consigliere , il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica , salvo il rimborso alle spese effettivamente sostenute .

La rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o ai membri dello stesso all'uopo delegati dal Consiglio e nei limiti della delega.

Articolo 15) Riunioni del Consiglio

Il Consiglio Direttivo si riunisce in un'unica convocazione , una volta ogni sei mesi e comunque, ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando, lo richiedono almeno tre consiglieri. Le riunioni del Consiglio devono essere convocate a mezzo lettera raccomandata almeno sette giorni prima. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza , dal Vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti.

Articolo 16) Presidente e Vice Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio; ha la responsabilità della conduzione e del buon andamento delle attività dell'associazione. Il Presidente firma gli atti sociali che impegnano l'associazione nei confronti dei soci e dei terzi, sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente è eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave , la carica viene assunta dal Vice Presidente il quale sostituisce il presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento.

Articolo 17) Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite da : quote associative , dai versamenti volontari degli associati , da contributi concessi dalla Pubblica Amministrazione , Enti locali ed enti in genere , da sovvenzioni , donazioni e lasciti di terzi o di associati , dai proventi derivanti da contratti di promozione e sponsorizzazione , dai proventi derivanti dall'attività dell'associazione

Articolo 18) Indisponibilità del patrimonio dell'associazione.

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative . Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 19) Scioglimento dell'associazione

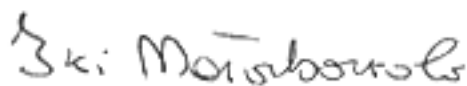
In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 , comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 20) Richiamo Normativo

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme sulle leggi italiane un materia e in particolare il Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n° 460

Napoli li 9 settembre 2004

SARA NOTARBARTOLO 

IKI NOTARBARTOLO 

GILDA NOTARBARTOLO 

AGENZIA ENTRATE NAPOLI 4

N. Protocollo : 2004073492

N. Progressivo: 2004025874

Reparto : AREA SERVIZI

Comune di domicilio fiscale: NAPOLI

ASSOC. TAVERNA EST

Codice fiscale/Partita IVA: 95050010636

ha consegnato a questo ufficio il giorno 14/09/2004

Oggetto

Anno imposta

ATTO COSTITUTIVO E. 132,83

corredato dal documento con protocollo 2004 / 073493


Agenzia delle Entrate
UFFICIO di NAPOLI 4

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI IN SEDUTA STRAORDINARIA DELL' ASSOCIAZIONE "TAVERNA EST" CON CODICE FISCALE 95050010636, COSTITUITA IN DATA 09/09/2004 PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE E DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO DEL 3 LUGLIO 2017 N. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

Il giorno 14 del mese di settembre dell'anno 2022 alle ore 17.00, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede legale dell'associazione sita in Napoli al Vico Piazza Nuova n. 20, l'assemblea dei soci dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- Approvazione delle integrazioni e modifiche della denominazione e dello statuto sociale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

Il giorno 15 settembre dell'anno 2022 alle ore 17.00 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea è andata deserta, il Presidente dell'associazione Sara Notarbartolo dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario la sig.ra Gilda Notarbartolo Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea i seguenti soci:

Sara Notarbartolo, nata a Napoli il 16/07/1974, ivi residente in vico della Tofa n. 55, con C.F. NTRSRA74L56F839K (PRESIDENTE)

Iki Notarbartolo, nata a Napoli il 21/01/1982, ivi residente alla via Mario Fiore n. 19 con c.f.NTRKII82A61F839E (VICEPRESIDENTE)

Gilda Notarbartolo, nata a Napoli il 21/01/1982, ivi residente alla via Giovanni Bertoli n.4, con C.F. NTGLD82A61F839G (SEGRETARIO/TESORIERE)

Il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile l'integrazione e la modifica dello statuto sociale al fine di poter restare nell'ambito dell'associazionismo ed essere iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore. Il Presidente dà lettura delle integrazioni e delle modifiche alle norme statutarie redatte secondo le indicazioni del D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche il cambio di denominazione sociale dell'associazione in "TAVERNA EST ETS". Dopo un breve dibattito, le integrazioni e modifiche alle norme statutarie vengono approvate con voto unanime e palese dai presenti che vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale e del nuovo statuto novellato presso l'Agenzia delle Entrate e provvederà all'integrazione della denominazione sociale. Alle ore 20.00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN NAPOLI IN DATA 15.09.2022

[Signature]
[Signature]
[Signature]



Agenzia Entrate	Direzione Provinciale II di Napoli
Ufficio Territoriale di Napoli 3	
Atto registrato al n. <u>7/30</u>	
In data <u>02/09/2022</u>	
Totale versato <u>€ 5.500,00</u>	
Il Direttore Territoriale	

L'ASSISTENTE
TRIBUNARIO
Giuseppe Caroccia

STATUTO DI "TAVERNA EST ETS"

ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice civile e successive modificazioni ed integrazioni e del D. lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, è costituita l'Associazione Culturale denominata "TAVERNA EST ETS". con sede legale in Napoli al Vico Piazza Nuova n. 20. L'associazione potrà avere sedi su tutto il territorio italiano, nuove aperture e/o variazioni di indirizzo dovranno essere autorizzate dal Presidente senza obbligo di modifica allo statuto. L'associazione avrà durata illimitata.

ART. 2 SCOPO

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzare il potenziale di crescita mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. Essa è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo senza discriminazioni politiche, religiose o sociali, promuove e organizza, senza alcuna finalità lucrativa. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. lgs. n. 117/2017 con maggior attenzione alle lettere d), e), f), i), k), l), j), t), v), z), ed in particolar modo opera per stimolare, promuovere e diffondere la cultura e l'arte nel settore del teatro in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito con particolare attenzione a tutte le modalità in cui il teatro può essere un mezzo di diffusione di una cultura basata sulla parità di genere, sui principi ecologici e solidaristici della società civile, sulla diffusione e promozione di una cultura basata su valori etici e sul sostegno alle persone svantaggiate.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri gruppi o associazioni aventi scopi analoghi e ad Enti con scopi sociali ed umanitari. Essa persegue i suoi fini statuari mediante l'organizzazione (anche in collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni, gruppi ecc.) di spettacoli, rassegne, laboratori, mostre, conferenze, stage, attività didattica regolare e straordinaria, corsi di formazione professionale, filmati audiovisivi e multimediali, produzione spettacolare e tutte le altre manifestazioni che possano interessare l'arte, l'artigianato e lo spettacolo; nonché tutte le altre attività collegate ai suoi fini istituzionali a favore di persone in condizioni di svantaggio fisico e/o sociale quali i disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, indigenti, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza, profughi, immigrati non abienti.

L'Associazione altresì si propone:

- il sostegno ad organismi pubblici, privati e associativi che si occupano di attività nel settore della cultura musicale, teatrale, della danza e ogni espressione d'arte;
- la promozione umana, culturale e artistica, in tutti i suoi aspetti, dei soci e dei cittadini in generale per mezzo della cultura e dell'arte in ogni sua forma ed espressione;
- la costituzione di un centro permanente di didattica teatrale e dei linguaggi dello spettacolo per la formazione, l'intercultura, la ricerca delle nuove generazioni.
- la formazione di interpreti dei linguaggi dello spettacolo dal vivo e di operatori d'intercultura, nonché lo sviluppo di progetti in ambito sociale e culturale. Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione potrà ricevere fondi, atti di liberalità e contributi di ogni genere, da parte di associati e terzi privati, persone fisiche ed enti sotto qualsiasi forma e potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Assemblea dei Soci, anche mediante ratifica della stessa nella prima riunione utile, in caso di decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione, pertanto, potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie alla realizzazione di detti scopi direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L'Associazione può prevedere assunzioni di personale a tempo determinato/indeterminato o con altre forme contrattuali per attività volte al miglioramento e/o raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 3 OGGETTO

L'Associazione ha per oggetto nello specifico:

Diffusione di una drammaturgia e della creazione di spettacoli ed eventi performativi focalizzati sulla diffusione di valori etici, ecologici e sulla parità di genere mediante l'organizzazione di corsi, seminari, spettacoli, proiezione di film e documentari, concerti, lezioni – concerti di musica, corsi di musica, corsi di scrittura, manifestazioni teatrali, laboratori, pubblicazioni, concorsi a carattere locale, regionale e nazionale.

Istruzione, formazione, didattica e educazione; in particolare l'associazione dedica una parte delle proprie attività formative verso soggetti svantaggiati ed in particolare verso giovani caratterizzati da povertà educativa ed a rischio di dispersione scolastica. Tali attività formative saranno effettuate con corsi di teatroterapia, danza di comunità e musicoterapia. Tali attività saranno organizzate in concerto con gli istituti scolastici pubblici privati del territorio, sentiti gli uffici di assistenza sociale delle amministrazioni comunali;

Diffondere, attraverso il teatro e l'arte, una cultura di pace, rispetto di sé degli altri e dell'ambiente a partire dalle giovani generazioni e senza tralasciare nessuna categoria possa essere sostenuta in tal senso.

Creare eventi e rassegne e festival che si costituiscano come vitale punto di scambio e aggregazione di tutte quelle realtà che costituiscono la base del fermento culturale.

Proporre attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali e istituzioni di gruppi di studio e di ricerca.

Promuovere attività culturali rivolte principalmente a donne, giovani, alle classi sociali più deboli e svantaggiate.

Promuovere la cultura attraverso le diverse forme di arte quali la scrittura, il teatro, la musica, le arti visive ecc..

Favorire la crescita culturale dei soci e degli associati anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecclesiali ecc..

Valorizzare i beni storici, architettonici e naturalistici attraverso l'arte e la cultura mirando alla diffusione di un turismo culturale.

Diffondere, attraverso l'arte e in particolare il teatro, una cultura ecologica volta alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Partecipare alla realizzazione di rassegne e manifestazioni culturali.

Inoltre, l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

a. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e privati, per gestire attività musicali, culturali e ricreative, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative musicali, ricreative e culturali anche fuori dal territorio Nazionale.

b. L'Associazione intende produrre e distribuire materiale audiovisivo dotandosi delle necessarie attrezzature, quali studi registrazioni, di missaggio, di editing, comprese sale prove, teatri di posa e tutte le infrastrutture necessarie.

c. Organizzare attività artistico - ricreative musicali e culturali per un migliore utilizzo del tempo libero dei soci a favore della collettività.

d. Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione potrà divulgare la propria attività:

- attraverso l'insegnamento e la pratica, promuovendo e gestendo iniziative e corsi di preparazione e perfezionamento per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione delle persone operanti nelle materie oggetto delle sue finalità;
- istituendo banche dati telematiche, creando e pubblicando materiali didattici e stampa e/o in formato elettronico, realizzare e pubblicare bollettini e riviste di materiale audiovisivo e editoriale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione e giornali, nonché tramite internet (solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, creando e gestendo uno o più siti web) e attraverso l'utilizzo di ogni tipo di mezzo di comunicazione;
- organizzare viaggi e soggiorni di istruzione anche all'estero;
- svolgere tutte le attività necessarie all'uopo, come la definizione di accordi con altre organizzazioni italiane ed estere e la partecipazione in altre associazioni e fondazioni promuovendo e organizzando, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, anche

con l'ausilio di persone competenti, seminari, incontri, corsi individuali e collettivi, visite guidate, convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi, premi, eventi, mostre, iniziative editoriali, attività di animazione e aggregazione, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche, corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, enti pubblici o privati. Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri soci e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza. L'associazione potrà anche adoperarsi per:

- a) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, sociali, ricreative e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;
- b) l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività, comprese le rassegne e le fiere, che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) l'organizzazione e la promozione di convegni, mostre, concorsi, viaggi e soggiorni di istruzione anche all'estero ed attività ricettive, nonché attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi, e/o dei tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza;
- d) l'organizzazione di attività di raccolta fondi anche per finalità di beneficenza;
- e) partecipare a progetti, bandi di concorsi le cui finalità sono riconducibili agli scopi e attività istituzionali;
- f) potrà assumere o collaborare, per l'attuazione dei propri scopi ed attività istituzionali, relatori esperti o altro personale specializzato anche fra soggetti non soci dell'Associazione.

I destinatari di tutte le attività elencate possono essere descritti come segue :

- gli associati ed ai loro familiari;
- i giovani fino all'età prevista per l'adempimento dell'obbligo scolastico ai fini del conseguimento del titolo di studio o della qualifica professionale,
- i lavoratori al fine di potersi riqualificare e trovare nuove occasioni lavorative;
- i soggetti appartenenti a categorie fragili, emarginate o disagiate e/o alle famiglie e alle reti sociali di tali soggetti;
- i volontari e ai lavoratori dell'Associazione che operano nei settori di interesse generale di cui all'articolo 5;
- le persone che intendano impegnarsi - come lavoratori o volontari - nelle attività dell'associazione, al fine di acquisire le adeguate competenze e motivazioni;

Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle attività diverse che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività diverse vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione.

L'Associazione potrà costituire commissioni o comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si avvale delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati ma può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del D. lgs. n. 117/2017; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

ART. 4 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 5 SOCI

1. Le categorie dei soci sono le seguenti: soci fondatori, coloro che hanno firmato l'atto costitutivo ed i soci ordinari, che si associano a mezzo domanda scritta di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo. Resta ben inteso che i diritti e doveri dei soci fondatori sono identici a quelli degli ordinari. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di chi esercita la potestà genitoriale. L'ammissione può, entro sessanta giorni, essere rifiutata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera del consiglio, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera del competente organo.

2. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. L'adesione all'Associazione comporta: piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi; mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione. I Libri sociali dell'Associazione possono essere visionati, presso la sede sociale, da qualsiasi associato che ne faccia richiesta per iscritto all'associazione; le copie richieste sono fatte dall'Associazione, a spese del richiedente, e fornite entro cinque giorni dalla richiesta scritta.

3. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione. La perdita della qualità di socio può avvenire per: morosità; non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti; quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. È ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.

4. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare. Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

ART. 6 ORGANI SOCIALI

Gli Organi dell'Associazione sono: l'assemblea generale dei soci; il presidente; il consiglio direttivo; l'organo di controllo (se sussistono i requisiti di legge per la sua istituzione).

ART. 7 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna brevi manu o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
3. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni associato ha diritto di voto; si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.
4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorso almeno un giorno da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori. 
6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del Codice civile; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. 

7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori.
8. L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
9. Sono compiti dell'assemblea ordinaria: deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione; deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali; deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma:

10. L'assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

11. Sono compiti dell'assemblea straordinaria: deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione; deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

ART 8 PRESIDENTE

1. Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

2. Viene eletto tra i soci, dura in carica un quinquennio e può essere rieletto.

3. Sono compiti del presidente: sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci; convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere; firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea; convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.

4. In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vicepresidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.



ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo, che resta in carica un quinquennio, è composto da tre a nove membri eletti, compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e tesoriere. Il vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza. Nell'adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente.



2. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno.



3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.

4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

6. Sono compiti del consiglio direttivo: ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dal Vicepresidente; redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea; fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'articolo 6 del presente

statuto; redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci; attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci. Tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117. Il consiglio direttivo rimane in carica un quinquennio e può essere rieletto.

7. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

ART. 10 ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'Art. 30 del D. lgs. n. 117/2017. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal già menzionato articolo.

ART.11 ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il primo settembre e termina il 31 agosto di ogni anno. L'esercizio finanziario e fiscale coincide con l'anno solare.

ART. 12 BILANCIO O RENDICONTO ANNUALE

1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.
4. L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del D. lgs. n. 117/2017.
5. Ai sensi dell'Art. 21 del Codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti

ART. 13 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito da: quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo; quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati; contributi pubblici e privati; lasciti e donazioni; proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, dai beni di proprietà dell'associazione. Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

ART.14 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio. 2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

3. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

ART 15 SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 3 del presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.

2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del D. lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART 16 INTEGRAZIONE NORMATIVA

In ogni caso ad integrazione delle norme statutarie già citate valgono in ogni caso le seguenti norme:

- a) Divieto di distribuzione anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e

idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, attraverso avviso collettivo scritto affisso nella sede dell'associazione o qualora ciò non sia possibile con avviso individuale attraverso invio per mail o via posta della convocazione, o sull'area riservata del portale dell'associazione, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) Intrasmissibilità della quota o contributi associativi a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART. 17 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del Codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NAPOLI IN DATA 25/09/2022

Il Notaio
Gi. Bellotti
Indirizzo

